



DECRETO LAVORO

VARATE LE NUOVE MISURE

Publicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 48/2023 - ribattezzato “**decreto lavoro**” - contenente misure urgenti finalizzate all'**inclusione sociale** e l'**accesso al mondo del lavoro**.

Istituito inoltre il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Governo ha introdotto, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, il cosiddetto **Assegno di Inclusione**, che spetta ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenni o ultrasessantenni o invalido civile.

Le novità introdotte dal decreto-legge in esame riguardano inoltre formazione al lavoro, disciplina del contratto di lavoro a termine, occupazione giovanile, welfare aziendale, riduzione della pressione fiscale, cuneo fiscale. Sono previste misure a favore della formazione professionale.

Di seguito, esaminiamo le principali novità.

1. ASSEGNO DI INCLUSIONE

L'**assegno di inclusione rappresenta un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale** che, a partire dal prossimo anno, sostituirà il reddito di cittadinanza.

Il beneficio economico sarà pari a 6.000€ e potrà estendersi fino a 7.560€ nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da persone tutte di età pari o superiore ai 67 anni e da altri familiari gravemente disabili o non autosufficienti.

Il lavoro dipendente o autonomo è compatibile con questa misura entro il limite massimo di 3.000€ lordi.

L'assegno di inclusione presenta le seguenti caratteristiche:

- viene **erogato per un periodo non superiore ai 18 mesi**;
- può essere **rinnovato**, previa sospensione di un mese.
- è prevista la **decadenza dal beneficio** per i soggetti occupabili, ovvero coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”; la decadenza opera quando si rifiuta un'offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente, a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale o a tempo determinato anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

2. FORMAZIONE AL LAVORO

Viene introdotto **un nuovo supporto per la formazione al lavoro** per tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 59 anni di età, attivabili al lavoro e con un reddito familiare non superiore a **6.000€ annui**. Tale supporto è stato ideato per coloro che non presentano i requisiti necessari per poter accedere all'assegno di inclusione.

3. MISURE CONTRATTI A TERMINE

Sono state inoltre previste alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto "tempo determinato"), con la variazione delle causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

3. INCENTIVI PER ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI

Viene riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a tutti i datori di lavoro che si impegnino in assunzioni e trasformazioni dei beneficiari di assegno di inclusione – eccezion fatta per i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - per un periodo pari a:

- 24 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, entro il tetto massimo pari a 8.000€
- al massimo 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000€
- un incentivo per un periodo di 12 mesi, riconosciuto su domanda da parte del datore di lavoro privato, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che dovranno godere delle seguenti condizioni: non aver ancora compiuto 30 anni di età; non lavorare né essere inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET), che siano registrati al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani"; questo particolare incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore "NEET" assunto.

4. RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Per il **periodo retributivo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità)**, il decreto - Art. 40 del dl 48/2023 - aumenta l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti rispetto a quanto già previsto in Legge di Bilancio.

L'esenzione arriva fino al 7% qualora la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923€.

Più nel dettaglio, **l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore**, è incrementato di quattro punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima e **viene quindi portato:**

- **dal 3% al 7%** per i redditi fino a 25.000 €
- **dal 2% al 6%** per i redditi fino a 35.000 €

5. FRINGE BENEFIT

La disposizione, in deroga all'art. 51, comma 3 del TUIR, innalza da 258,23€ a 3.000€ il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito **limitatamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico**, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati.

Il superamento del tetto comporta la tassazione dell'intero importo e non solo dell'eccedenza.

Sono incluse nella soglia le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Ricordiamo che non vi è obbligo da parte del datore di lavoro di riconoscere tali importi.

6. MAGGIORAZIONE ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

La maggiorazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs. del 29 dicembre 2021 che era prevista per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, viene riconosciuta, grazie alla disposizione in esame, anche a ciascun figlio minore che, al momento della presentazione della domanda, risulta orfano di un genitore e il cui genitore superstite sia l'unico titolare di reddito da lavoro.

La maggiorazione sarà pari a 30€ per redditi con Isee pari o inferiore a 15.000€; la stessa maggiorazione viene riproporzionata progressivamente per gli Isee tra i 15.000€ e i 40.000€ e viene riconosciuta per un periodo massimo di 5 anni successivi al decesso del genitore e comunque nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.

La previsione in oggetto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 2023.

7. INCENTIVI PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Il decreto lavoro prevede un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, per i disabili con età inferiore a 35 anni e che siano stati assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

L'obiettivo è valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità, coinvolgendoli altresì nelle attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali.

Entro il 1° marzo 2024, il Presidente della Repubblica o il Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del Lavoro emetteranno un apposito decreto per definire le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo e i termini di presentazione delle domande.

Per maggiori dettagli sulle misure introdotte dal Decreto Lavoro, **invitiamo a consultare il seguente link:**

[*Gazzetta Ufficiale*](#)

Comunicazione

First Cisl

Milano Metropoli